

## Il ticket scaduto e l'amplificatore mediatico. L'isterismo della notizia

G. Carmagnini (www.vigilaresullastrada.it 12/3/2014)

Più che l'aspetto giuridico, peraltro già ampiamente affrontato su questa rivista nel 2010 (1), proprio in occasione del primo e del secondo parere del MIT in tema di sanzioni applicabili (o non applicabili) nel caso di sosta a pagamento oltre il termine indicato nel ticket rilasciato come ricevuta dal parcometro, a me ha incuriosito la genesi della nuova ondata mediatica che ha visto l'apice in questi giorni, tanto che dopo le notizie diffuse da alcuni quotidiani e amplificate dai notiziari televisivi i comandi della Polizia Locale sono stati letteralmente assaliti dai giornalisti locali in cerca di chiarimenti, come se si trattasse di una novità assoluta. A questa ha fatto seguito la nuova eco della notizia sul WEB.

In verità siamo al solito triste teatrino dell'informazione che fa dell'approssimazione un mezzo di richiamo irresistibile e genera, con una periodicità sconcertante, illusioni, preoccupazioni, delusioni che poi si assopiscono, per riprendere forza in un ciclo cadenzato da chi, navigando qua e là alla ricerca di qualche notizia, si diletta a riciclare qualche datato parere o qualche sentenza di scarso pregio.

È il caso dell'articolo apparso sul Corriere della Sera del 10 marzo 2014 con il titolo "*Sosta prolungata nel parcheggio, la multa non si paga*". Secondo l'autore, gli sfortunati conducenti che sono stati sanzionati "*per avere sforato il pagamento orario hanno ora una speranza di non dover pagare la sanzione amministrativa*". Poi, proseguendo nella lettura dell'articolo si scopre che in verità questa speranza l'avevano almeno dal 2010, cioè dalla data a cui risale il parere, certo non sconosciuto, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 25783, a firma dell'ingegnere Dondolini. E quindi, dove è la notizia, considerato che la questione fu affrontata anche in un precedente analogo parere commentato in questa rivista, al pari di quello rispolverato dai mezzi di informazione. La risposta è semplice: la notizia non esiste, eppure la rilevanza mediatica di questo parere è impressionante e ricorda molto la vicenda delle maggiorazioni del 10% applicate in sede di riscossione coattiva, dove a fronte di una laconica sentenza del 2007, peraltro isolata e contraddetta da altre pronunce, si è innestato un circolo vizioso che ha finito, nel 2013, per coinvolgere l'Avvocatura Generale dello Stato e per motivare un'interrogazione parlamentare alla quale è seguita una risposta quantomeno sconcertante (2).

Ma se si ha la pazienza di ricercare sul WEB le notizie relative al ticket scaduto si potrà notare che già alla fine del 2013 era stata riproposta la questione con titoli del tipo "La Cassazione: stop alle multe per i ticket del parcheggio scaduti"; "Niente più multe se le auto in sosta hanno il ticket scaduto, arriva la Cassazione" e così io ho aspettato che arrivasse la Cassazione, ma la Cassazione non è arrivata. Qualcuno, più coerente con la realtà, nello stesso periodo chiariva che non si trattava di una sentenza della Cassazione, ma di un datato parere del Ministero per cui si limitava a lanciare la notizia così "Ticket parcheggio scaduto, multa illegittima". Siamo alla fine di novembre 2013 e di lanci del genere se ne possono leggere molti altri, per cui ci si poteva già accontentare, ma a quanto pare c'è penuria di novità e allora ecco di nuovo e con maggiore impeto che sull'ignaro lettore si abbatte per l'ennesima volta la "non notizia" e si riaccende la speranza in chi ha pagato la tariffa per la sosta, ma, poverino, è stato tartassato dall'inesorabile ausiliare della sosta, sempre in agguato e pronto a colpire chi ha pagato, ma, ahimè, non ha calcolato bene i tempi e ha protratto la sua permanenza in territorio nemico.

Devo dire che situazioni del genere sono all'ordine del giorno, anche per chi, come me, segue il contenzioso e legge che il conducente si era recato al centro analisi per un prelievo e, dopo aver pagato la sosta per 30 minuti, era stato trattenuto per due ore, senza potersi allontanare per aggiungere qualche euro nella macchinetta mangiasoldi (recte, parcometro). È pur vero che non sempre è facile prevedere la durata della sosta e quindi pagare la somma giusta, con il rischio di incorrere in una sanzione o di versare somme superiori a quelle necessarie, ma la soluzione a questo problema è stata rigettata dallo stesso Ministero, che non ha ritenuto legittimo il sistema di pagamento tramite SMS, peraltro già utilizzato in molte realtà.

Tralasciando il "fenomeno mediatico" cerchiamo, ancora una volta a distanza di quasi 4 anni dai primi commenti, di fare luce sulla questione, per la quale occorre rifarsi a quanto prevede il codice e, non si tralasci, l'articolo 17, comma 132, della legge 127/97 in tema di ausiliari della sosta (3). Quanto al parere del Ministero è evidente che l'interprete ha confuso l'aspetto civilistico, di cui dà peraltro atto la legge del 1997, con la disciplina della circolazione stradale.

In sostanza, l'articolo 7 del codice della strada consente ai comuni di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane. Dette aree possono essere gestite direttamente, ovvero date in concessione. Di norma, ove date in concessione il controllo avviene mediante ausiliari della sosta nominati ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 127/97.

Quindi, il comune decide, tramite delibera di Giunta, che in determinate aree la sosta è consentita mediante il pagamento di una tariffa adeguata alla durata della sosta e rende noto tale obbligo mediante l'apposita segnaletica collocata a seguito di ordinanza. Chi non effettua il pagamento secondo le modalità

indicate è, ovviamente, soggetto alle sanzioni previste dal codice della strada e, contrariamente a quanto ritiene il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tanto che non abbia mai effettuato il pagamento, quanto nel caso in cui il pagamento sia stato insufficiente perché in tal caso il pagamento non è stato effettuato per il periodo corrente, per cui sarà solo necessario distinguere se la sosta è anche limitata nel tempo, oppure soggetta al solo obbligo del pagamento di una tariffa adeguata.

Sul tema paiono illuminanti due pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, tempestivamente pubblicate in questa rivista elettronica.

La prima si è occupata del caso di un conducente che era stato sanzionato ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada per aver lasciato in sosta il proprio veicolo in area di sosta regolamentata a pagamento oltre i limiti di orario segnalato sul ticket. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso sostenendo che si era realizzato "un rapporto di natura privata che prevede da una parte le offerte di un servizio agli automobilisti e dall'altra il pagamento del servizio stesso", concludendo che si trattava di un "inadempimento contrattuale di natura privata". Curioso, la stessa tesi del Ministero.

Tuttavia a tanto non ha creduto la Corte di Cassazione, la quale ha concluso che "quale che sia la natura (se di corrispettivo, tassa ect.) del pagamento imposto per la sosta a tempo, è certo che l'omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l'inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa "durata" (espressamente contemplata dall'art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso art. 7, comma 14, indipendentemente dalla sussistenza di possibilità d'intralcio o di pericolo alla circolazione. D'altra parte le modalità, legittimamente prescritte, di regolamentazione della sosta "onerosa" in relazione al tempo, comportano in re ipsa l'onere per l'utente di prevederne la durata e regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione con conseguente abusività, non necessitante di alcun espressa e pubblicizzata comminatoria (derivando la liceità della relativa condotta dall'osservanza delle regole menzionate) di penali e simili, non essendo prevista siffatta pubblicità da alcuna specifica disposizione codicistica o regolamentare" (Corte di Cassazione Civile sez. II 5/11/2009 n. 23543).

A tal riguardo, con sentenza n. 14736 del 2006, la medesima Corte ha avuto occasione di affermare che: "in tema di violazioni al codice della strada, l'irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa in caso di parcheggio dell'autovettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal fatto che il parcheggio sia gestito in concessione da un privato e che per il mancato pagamento del posteggio sia prevista dal concessionario una specifica penale, la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere sanzionatorio dell'ente pubblico" con ciò ripetendo, in sostanza, quanto già ammesso dall'articolo 17, comma 132, della legge 127/97.

Per chi poi non fosse convinto e volesse seguire l'indicazione del MIT pare consigliabile la lettura della significativa decisione della **Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 19/9/2012 n. 888** che ha condannato il concessionario al risarcimento del danno erariale dovuto al mancato incasso delle sanzioni per le violazioni dell'articolo 7, comma 15, in quanto era in uso il sistema di consentire una sorta di ravvedimento operoso consistente nel pagamento del corrispettivo della sosta anche dopo l'accertamento del fatto illecito, così da evitare, secondo tale prassi, la contestazione della violazione. I Giudici contabili hanno ritenuto che dalla formulazione dell'articolo 7 "non è dato evincere la possibilità -come sostiene la difesa della società convenuta- di una distinzione e/o di una diversa graduazione delle violazioni (di ticket scaduto e di completa assenza di ticket) che consenta, ai fini sanzionatori di cui trattasi, la preventiva regolarizzazione nell'un caso e l'accertamento immediato della violazione nell'altro".

Prosegue poi il Collegio confermando che la procedura adottata appare "irregolare e in contrasto con il vigente ordinamento che non consente né all'Amministrazione, né tantomeno al Gestore, di rinunciare al potere-dovere sanzionatorio loro attribuito".

E ciò appare evidente sia dalla lettura delle norme del codice della strada, sia dalla finalità sottesa alla sosta tariffata, sicché non si comprende la tesi ministeriale che tralascia di osservare che questo tipo di disciplina della sosta ricade a pieno titolo nelle norme di diritto pubblico, salva la possibilità del recupero delle somme relative alla sosta fruita e non pagata, comunque dovute, per cui, semmai, i comuni e i concessionari si dovrebbero preoccupare non tanto delle sanzioni del codice della strada che in ogni caso devono applicare, ma anche di dar seguito al recupero delle somme non pagate ma comunque dovute, in quanto non assorbite dalla sanzione del codice della strada.

E infatti la Corte dei Conti, accennando anche all'eventuale responsabilità penale sostiene che "si evince con chiarezza, da un parte, che la violazione della disciplina sulla sosta sottoposta a ticket impone l'obbligo del recupero tariffario e dell'applicazione della relativa sanzione amministrativa, e, dall'altra, che le società autorizzate a svolgere il servizio ausiliario del traffico provvedono, sia al recupero tariffario, sia ad attivare la procedura sanzionatoria, con la contestazione immediata della violazione e la redazione del relativo verbale".

Ancora, nella sentenza si legge per fugare qualsiasi dubbio che: "Nessun dubbio, quindi, può sorgere in merito alla prospettazione attorea secondo la quale la mancata contestazione della sanzione pecuniaria

da parte dell'ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio), nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che la disposizione, senza distinzione, sanziona), configuri una ipotesi di danno erariale per il Comune per lucro cessante, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento (salva la sottrazione dell'importo dovuto alla società svolgente il servizio, come contrattualmente previsto).”

Ma allora, è necessario davvero riportare alla luce un parere che non solo non ha trovato alcun seguito nella dottrina più affermata, ma che non trova alcun fondamento nella giurisprudenza di legittimità e nemmeno in quella successiva di natura contabile, oppure è consigliabile riflettere sulla portata di certi pareri (4) che, come ci ha insegnato l'esperienza, molte volte hanno determinato danni di notevole portata, tanto agli enti locali, quanto agli organi di polizia, nonché agli stessi cittadini che avevano visto una qualche “speranza”, come quella alla quale ha fatto riferimento l'articolo del Corriere della sera. Le conclusioni della Corte dovrebbero suonare per tutti come un monito, in quanto non procedere con le sanzioni del codice della strada “configura solo un atteggiamento parzialmente assolutorio da parte di soggetti non legittimati (la società concessionaria del servizio) e nei confronti di soggetti (gli utenti) che, comunque, con l'omissione di quanto dovuto, infrangono le regole del vivere comune, peraltro, con l'effetto distorto di consentire possibilità di furbizie e facili elusioni delle stesse regole (nel senso che ad un soggetto basterebbe pagare il minimo tariffario perché, se incappa nel controllo, può cavarsela, in sostanza, integrando solo ciò che avrebbe dovuto per l'intera sosta)”.

In conclusione, agli organi di polizia non si può che consigliare di applicare la legge secondo le interpretazioni corrette offerte dalla giurisprudenza, anche per non incorrere in eventuali danni di natura contabile, se non in responsabilità penale, seppure le responsabilità per dolo e colpa grave potrebbero essere mitigate o addirittura annullate proprio in ragione dei pareri del MIT; ai conducenti non si può che suggerire di pagare le tariffe previste in ragione della durata della sosta, evitando le facili semplificazioni proposte dalle varie associazioni o dai siti che propongono ricorsi prestampati di dubbia efficacia.

E speriamo di non ritrovarsi tra altri quattro anni a scrivere della stessa cosa, anche se è facile prevedere che questi argomenti vi serviranno per il contenzioso che si alimenterà di nuovo grazie al tam tam della rete.

-----

(1) **G. Carmagnini ([www.vigilaresullastrada.it](http://www.vigilaresullastrada.it) 17/5/2010)** - Nuovo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di sanzioni applicabili nei parcheggi a pagamento

**G. Carmagnini ([www.vigilaresullastrada.it](http://www.vigilaresullastrada.it) 18/2/2010)** - Parcheggi a pagamento e sanzioni - il parere del MIT

(2) **G. Carmagnini ([www.vigilaresullastrada.it](http://www.vigilaresullastrada.it) 7/2/2014)** - Dietro front del Ministero sulle maggiorazioni e Avvocatura Vs Avvocatura? Anche questa è l'Italia

(3) La legge 15 maggio 1997, n. 127 (“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), al comma 132 dell'art. 17, ha espressamente previsto che “*I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali*”.

(4) Significativi non solo quelli sulle maggiorazioni, ma anche i pareri del Ministero dell'interno sulla competenza territoriale in caso di opposizione al verbale per violazioni dell'articolo 126-bis, le posizioni assunte in occasione della vicenda generata dal Prefetto di Lodi sugli apparecchi per l'accertamento delle violazioni semaforiche, ovvero sugli effetti del ricorso rispetto alla sospensione dell'obbligo di comunicare i dati dei conducenti, oppure sulla inapplicabilità della decurtazione dei punti ai minorenni in deroga a quanto previsto dal combinato disposto del nuovo articolo 219-bis e dalle norme transitorie relative, contenute nel dlgs 59/2011, etc.